

**AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
SERVIZIO TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Orientamento del Servizio Trasporti circa l'inquadramento con rapporto di lavoro dipendente della figura che ricopre il ruolo di Responsabile Didattico di autoscuola di cui all'art. 123 comma 4 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.

II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI

Decisione

- determina che il "contratto di lavoro a chiamata o intermittente" non è compatibile con il ruolo di responsabile didattico di autoscuola, che pertanto non potrà essere assunto con tale tipologia contrattuale;
- stabilisce che l'orientamento sopra definito abbia decorrenza dal 15/03/2018 per le nuove assunzioni e dal 01/05/2018 per l'adeguamento dei contratti già in essere con i Responsabili Didattici in organico di imprese plurititolari;
- precisa che la presente determinazione è integrativa della determina Pg. n. 39123/2017 del 21/06/2017 riguardante i criteri operativi e gli orientamenti applicati dall'Ufficio Amministrativo Trasporti relativi all'esercizio delle funzioni in materia di autoscuola, scuola nautica e imprese di consulenza;
- decide che tale orientamento venga adeguatamente reso noto mediante apposita Nota Integrativa, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, nel sito web del Servizio Trasporti, sotto forma di News con un link dedicato denominato "**Responsabile didattico con rapporto di lavoro dipendente**" e in tutte le pagine relative alle Autoscuole riguardanti l'inserimento/variazione del Responsabile Didattico di Autoscuola.

Motivazione

Si richiama l'art. 123 comma 4 del CdS per cui *"Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria."*

In merito al ruolo di responsabile didattico e al suo inquadramento nell'organico di autoscuola per la sede a cui viene preposto dal legale rappresentante dell'impresa interessata, a seguito delle riforme che hanno interessato il mercato del lavoro, si rende necessario evidenziare l'orientamento assunto dalla Città metropolitana di Bologna, che avrà decorrenza dal 15 marzo 2018 (quindi per le pratiche che entreranno da tale data) in merito alle tipologie escluse oppure, se trattasi di rapporto contrattuale già in essere presso una autoscuola, in relazione al quale si chiederà di conformare il contratto in occasione della prima scadenza utile dello stesso e comunque a decorrere dal 1 maggio

2018 (se fosse stato stipulato un contratto intermittente a tempo indeterminato dovrà cessare ed essere cambiato da tale data).

In relazione alla sola ipotesi di rapporto di lavoro di dipendente si rende pertanto necessario chiarire e rendere noto agli operatori l'orientamento dell'Amministrazione assunto in conformità all'attuale quadro normativo con una integrazione all'atto dirigenziale già adottato nel 2017 inserendo una nota integrativa da inserire nelle descrizioni sulla pagina web in cui si tratta del R.D., creando appositamente una news a cui rinviare con un link dedicato denominato "**Responsabile didattico con rapporto di lavoro dipendente**".

Il "contratto di lavoro a chiamata o intermittente"¹, che - pur essendo una modalità di lavoro subordinato e in astratto applicabile a tutti i settori di attività - è contraddistinto dal carattere discontinuo delle prestazioni, si ritiene pertanto non compatibile con il ruolo di responsabile didattico.

A tale determinazione si è giunti dall'esame della normativa giuslavoristica, orientamenti e pareri ministeriali ed in particolare dalla lettura dei seguenti documenti:

- Il D.Lgs. 81/2015 e puntualmente la disciplina contenuta negli artt. 13-18, che enucleano caratteristiche che si ritiene non siano compatibili con l'attività di gestione diretta dell'autoscuola e quindi non conformi al ruolo da svolgere e alla normativa di comparto vigente per il responsabile didattico; in particolare al fine di consentire l'operatività e la continuità della sede di autoscuola e il presidio dell'attività didattica ivi svolta, cui è preposto, il responsabile didattico di autoscuola non può essere inserito con un rapporto quale il lavoro intermittente, che per sua stessa natura ha carattere discontinuo, è attivabile per un massimo di 400 giornate nell'arco di un triennio (solare) con il medesimo datore di lavoro e che si caratterizza per l'alternanza tra periodi lavorati e periodi di inattività.

Si evidenzia in merito che l'avvio di una ulteriore sede di attività di autoscuola deve avere carattere continuativo e rendere all'utenza un corrispondente ed adeguato servizio, pur se con una articolazione oraria per l'operatività delle proprie sedi, definita secondo le esigenze e l'organizzazione dell'impresa. Si rileva sul punto tuttavia che, per quanto di competenza, questa Amministrazione ha già fornito una indicazione di massima agli operatori, ai fini di considerare l'orario praticato congruo, considerando come livello minimo da garantire l'apertura al pubblico in più giornate nell'arco della settimana, anche su giorni alterni, ferma

¹ L'istituto era in origine disciplinato dal D.lgs.276/2003 che lo ha introdotto (artt. 33-40). La disciplina è stata integralmente riscritta dal d.lgs. 15/06/2015, n. 81 (artt. 13-18). Si evidenzia che in carenza di una specifica disciplina contrattuale il ricorso al lavoro intermittente è permesso per lo svolgimento di prestazione a carattere discontinuo o intermittente ricnoducibili all'elenco contenuto nel R.D. Del 1923; infatti il DM 23/10/2004 del Ministero del Lavoro - autorizzando il ricorso al lavoro intermittente - operava un rimando alla tabella delle attività allegata al Regio Decreto 6.12.1923 n. 2657, rinvio rionfermato dal Ministero del lavoro in una risposta all'interpello n. 10/2016.

restando la scelta di operare anche solo la mattina oppure solo il pomeriggio, con una fascia di copertura oraria giornaliera di almeno qualche ora (indicativamente non inferiore a tre ore).

Inoltre la professione di Responsabile Didattico non pare rintracciabile o affine ad alcune delle professioni elencate nel R.D. 2657/1923 cui ancora si fa riferimento in mancanza di contrattazione di comparto²;

- la nota Prot. 21468/8.7.6 del 29/9/2016 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Divisione 5³ che, in risposta ad un quesito sul tema, escludeva l'utilizzo del contratto di intermittenza per il ruolo di Responsabile Didattico per le ragioni su esposte, in particolare precisando che il titolare di più autoscuole deve assumere in una di esse la gestione diretta ed esclusiva e nominare per ciascuna altra delle sue sedi un responsabile didattico, che deve garantire la qualità e serietà dell'insegnamento reso nel tempo con continuità dall'autoscuola stessa e quindi la sua attività presso la sede cui è preposto deve essere costante; pertanto non può basarsi su un contratto ad intermittenza;
- della recente nota del Ministero del Lavoro, in atti al Prot. 74400/2017 del 14/12/2017⁴, a riscontro della specifica richiesta formulata dalla scrivente Amministrazione, con la quale si afferma che ogni limitazione o incompatibilità del contratto da utilizzare deve essere valutata dall'Ente preposto nel rispetto, da un lato, dei requisiti normativi stabiliti per ciascuna tipologia negoziale di contratto e, dall'altro, dell'esigenza - anche essa normativamente prevista - di garantire sostanzialmente il responsabile didattico per ciascuna sede. Quindi, pur riconoscendosi un margine organizzativo di spettanza di ciascuna impresa, viene rimessa alla Scrivente Amministrazione la decisione in merito ai contratti ammissibili, alla luce delle peculiari disposizioni organizzative di settore che individuano - come nel caso di specie - i requisiti organizzativi necessari per garantire l'operatività e la continuità dell'attività aziendale (nel caso in questione, della sede di autoscuola di impresa plurititolare) e la loro compatibilità con particolare riferimento al ruolo ricoperto dal responsabile didattico presso le sedi attive e aperte per l'esercizio dell'autoscuola.

Si provveda pertanto, sulla base della proposta della Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Trasporti⁵ e dei contenuti della presente determina, ad integrare le informazioni utili sul sito in tutte le pagine per cui è richiamata la figura del responsabile didattico, sulla base dell'orientamento assunto e sopra ampiamente illustrato e motivato.

2 Si rinvia ai contenuti della sopra riportata nota n.1.

3 Che si allega al presente riferimento quale parte integrante dello stesso.

4 Acquisita al fascicolo 7.1.1/5/2015..

5 Agli atti del fascicolo al Pg.13306 del 7/03/2018.

Bologna,data di redazione 08/03/2018

Il Dirigente/Il Responsabile
DONATO NIGRO

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

